

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

**COMUNICATO UFFICIALE N. 9/TFN – Sezione Vertenze Economiche  
(2016/2017)**

**TESTO DELLE DECISIONI RELATIVE AL  
COM. UFF. N. 8/TFN-SVE – RIUNIONE DEL 29.9.2016**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 29 settembre 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

## **I° COLLEGIO**

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Marco Baliva, Avv. Lorenzo Maria Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Adele Nunnari e Antonella Sansoni.

**1) RECLAMO N° 217 DELLA SOCIETÀ ASD POLISPORTIVA CALCIO SEZZE CONTRO LA SOCIETÀ GENOA CFC Spa AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 183 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE PANICO GIUSEPPE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 10/E DEL 26 MAGGIO 2016.**

Con reclamo inviato a mezzo pec il 21 giugno 2016, la ASD Polisportiva Calcio Sezze ha adito questo Tribunale Federale avverso la certificazione con la quale la Commissione Premi, dopo aver correttamente calcolato in complessivi € 36.000,00 il premio alla carriera ex art. 99 bis NOIF che la Società Genoa CFC Spa era tenuta a corrispondere ad essa reclamante, in conseguenza dell'esordio in serie A del calciatore Panico Giuseppe Antonio, ha determinato il pagamento della sola somma residua di € 6.000,00, in ragione del pagamento precedentemente effettuato in favore della stessa.

La Società reclamante, ritenendo la certificazione impugnata non conforme alla disciplina che regola la materia, deduce in primo luogo la erroneità della motivazione laddove ha ritenuto "detrazioni per somme già ricevute ai sensi dell'art. 100 NOIF" la somma di € 30.000,00 che la Società Polisportiva Calcio Sezze ha, invece, acquisito dalla Società Genoa in virtù di un accordo, prodotto dalla Società Genoa alla Commissione Premi (stipulato tra la medesima ed il vecchio presidente della Società appellante) in cui la stessa si impegnavava a pagare alla Società laziale, quali bonus, la somma di Euro 10.000,00 in caso di esercizio del diritto di opzione sul calciatore Panico e la somma di Euro 20.000,00 alla seconda presenza da 45' nel Campionato Nazionale Primavera Tim - Trofeo Facchetti.

Ed, a tale fine, precisa che dalle causali delle due fatture rilasciate a seguito dei suddetti due pagamenti, alcun riferimento si rinviene al Premio alla Carriera ma che, anzi, viene richiamato proprio l'accordo di trasferimento e che alla data dei pagamenti (21 giugno 2013 e 1 luglio 2014) il Premio alla Carriera non era neppure maturato, di conseguenza, i 30.000,00 Euro

versati dal Genoa alla Società laziale non possono essere valutati ai fini della richiesta del Premio in quanto riferiti ad altri accordi.

In secondo luogo, deduce la reclamante che la Commissione Premi ha erroneamente attribuito questi pagamenti al riconoscimento del Premio alla Carriera, richiamando proprio l'art. 100 NOIF il quale al comma 2 bis recita: - 2.bis. *“Negli accordi relativi a trasferimenti definitivi di calciatori “giovani di serie” e relativi a trasferimenti definitivi di “giovani dilettanti” da Società dilettantistiche a Società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano un “premio di rendimento” a favore della Società cedente, determinato con criteri specificatamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni emanate su richiesta della Società cedente, attraverso la Lega competente, nella stagione sportiva successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.”*.

Sostiene, invero, la reclamante che la suddetta norma consente alle Società di definire un premio di rendimento per il calciatore che viene ceduto dalla Società dilettantistica a quella professionistica, come nel caso in esame, per cui la decisione impugnata è erronea e fondata su una motivazione che non trova riscontro nei fatti e deve essere annullata.

Conseguentemente conclude la reclamante per il pagamento da parte della Società Genoa CFC Spa in favore della Società Polisportiva Calcio Sezze dell'intero importo del Premio alla Carriera determinato in €36.000,00.

Con controdeduzioni del 28.6.2016, la Società Genoa CFC Spa ha contestato la lettura del disposto normativo così come operata dalla reclamante perché in contrasto con il tenore letterale della norma e con la sua interpretazione da parte degli organi di giustizia, deducendo che il comma 2 bis dell'art. 100 NOIF è stato introdotto soltanto nella stagione sportiva 2013/2014, mentre la scrittura fra il Genoa e il Sezze è stata stipulata in data 01/07/2011 e che pacifico era il dato che nello spirito di collaborazione che aveva sempre contraddistinto i rapporti tra le due Società, le stesse avevano deciso altresì di raggiungere una intesa amichevole volta a prevenire e definire interamente, alle condizioni di cui al citato accordo qualsivoglia questione tra loro insorta o che potesse insorgere con riferimento al trasferimento del Calciatore Giuseppe Antonio, nel rispetto degli articoli 96, 99 bis e 100 delle NOIF.

Concludeva, pertanto, per il rigetto del reclamo.

La vertenza è stata quindi discussa e decisa alla riunione del 29 settembre 2016.

Il reclamo è infondato e deve conseguentemente essere respinto.

Invero le doglianze della ASD Polisportiva Calcio Sezze risultano inconferenti alla stregua delle pattuizioni convenute con la scrittura in atti sottoscritta fra le Società in data 01/07/2011 laddove espressamente si fa esplicito riferimento agli art. 96, 99, 99 bis delle NOIF all'epoca vigente.

Ancora, come correttamente rilevato dalla Società Genoa CFC Spa, la normativa invocata dalla reclamante (comma 2 bis dell'art. 100 NOIF) è entrata in vigore solo successivamente alla data della stipula del predetto accordo, per cui, la soluzione che viene tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per determinare la disciplina giuridica da applicare in queste circostanze si fonda sul principio *“tempus regit actum”*.

Il principio in esame trova il suo riconoscimento nell'ordinamento tramite l'art 11 delle Disposizioni sulla legge in generale, che statuisce come la legge disponga solamente per l'avvenire, recependo la naturale avversione nei confronti della norma che tolga certezza al passato. Questa regola esprime un principio di ordine generale, applicabile ad ogni branca del diritto, dal diritto privato al diritto pubblico, dalle situazioni negoziali a quelle legali; dalle situazioni patrimoniali a quelle di qualsivoglia natura.

Essa manifesta l'esigenza che la legge non sia ordinariamente retroattiva; ovvero che lo sia solo se, derogando al principio generale d'irretroattività, si qualifichi espressamente come tale. In virtù di tale disposizione, ogni atto deve trovare il proprio regime giuridico di riferimento nella disciplina normativa in vigore nel tempo in cui è stato posto in essere, per cui inconferente è, altresì, il richiamo operato dalla reclamante alla normativa citata.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Polisportiva Calcio Sezze e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

## **2) RECLAMO N° 216 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN Spa CONTRO LA SOCIETÀ TORRI BIELLESI ASD PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.**

Con reclamo in data 16.6.2016, l'AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della Torri Biellesi ASD al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 4.880,00 (importo di cui alla fattura 1051401555 del 24 ottobre 2014 prodotta in atti), oltre agli interessi di mora dalla scadenza della relativa fattura al saldo, quale corrispettivo per l'acquisto del c.d. "*Kit Milan Junior Lab*", consistente in una serie di strumenti (fra cui, ad esempio, una pedana per il test di salto, un cardiofrequenzimetro, un adipometro e un computer) che consentono di raccogliere dati circa le condizioni fisiche dei calciatori.

Sostiene la reclamante di aver adempiuto all'obbligazione su di lei gravante, e avente ad oggetto la consegna del su indicato Kit, senza avere tuttavia percepito da parte della Torri Biellesi ASD il corrispettivo pattuito.

La Società Torri Biellesi presentava le proprie controdeduzioni nelle quali non negava di aver ricevuto il *Kit*, ma sosteneva di aver rappresentato all'AC Milan "*l'intenzione di rinunciare ai servizi Scuola Calcio Milan*" a causa di una intervenuta diminuzione del numero dei suoi tesserati.

Alla riunione del 2 agosto 2016, codesto Tribunale emetteva l'ordinanza con cui veniva fissato all'AC Milan il termine del 31.08.2016 per documentare il rapporto sottostante alla richiamata fattura 1051401555 del 24 ottobre 2014.

L'AC Milan trasmetteva con PEC in data 10 agosto 2016 la nota integrativa nella quale precisava che il corrispettivo richiesto atteneva al solo *Kit*, rimanendo da esso escluso quanto disposto dal contratto denominato *Scuola Calcio Milan* anch'esso intercorso tra le parti.

La reclamante allegava a tale atto copia della corrispondenza intercorsa tra la stessa Società e la resistente, che all'epoca aveva quale denominazione ASD Pro Candelo Sandigliano, dalla quale si evinceva la conclusione dell'accordo intercorso tra le parti e la successiva consegna della merce.

Anche la Torri Biellesi ASD trasmetteva con PEC del 04 settembre 2016 una nota nella quale dava atto di aver ricevuto il *kit*.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva infatti il Tribunale Federale che la pretesa creditoria della AC Milan - anche all'esito dell'ulteriore produzione documentale allegata alla memoria integrativa del 10 agosto 2016 - è validamente suffragata, anche nel suo ammontare.

La ASD US Bagnolese, nelle controdeduzioni trasmesse, non ha peraltro mai contestato malgrado gravasse certamente su questa l'onere quantomeno di addurre eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della suddetta obbligazione.

Peraltro, la Società Torri Biellesi non solo non ha mai di fatto contestato il contratto di cui trattasi, ma nelle note trasmesse irrualmente in data 04 settembre 2016 senza che le fosse stato concesso alcun termine, ha persino confermato di aver richiesto e ricevuto il *Kit* dall'AC Milan.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della Società AC Milan Spa e, per l'effetto, dichiara la Società Torri Biellesi ASD tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 4.880,00 (Euro quattromilaottocentottanta/00) iva inclusa, oltre interessi legali dalla data di proposizione del ricorso sino al saldo.

Ordina restituirsi la tassa.

### **3) RECLAMO N° 213 EX 30, COMMA 28, LETT. A, CGS DELLA SOCIETÀ AC MILAN Spa CONTRO LA SOCIETÀ ASD US BAGNOLESE PER INADEMPIMENTO CONTRATTUALE.**

Con reclamo in data 16.6.2016, l'AC Milan Spa ha adito questo Tribunale Federale per ottenere la condanna della ASD US Bagnolese al pagamento in suo favore dell'importo complessivo di € 4.880,00, oltre agli interessi di mora dalla scadenza della relativa fattura al saldo, dovuto in forza del contratto denominato "Scuola Calcio Milan" valido per le stagioni sportive 2013/14, 2014/15, 2015/16.

Sostiene la reclamante che il contratto di cui trattasi - prodotto in atti - prevede il conferimento alla Società ASD US Bagnolese del diritto di utilizzazione della dicitura e del marchio "Milan" nell'organizzazione di corsi di calcio per bambini di età compresa fra i sei e i dodici anni nonché la fornitura, da parte di essa reclamante, di capi di abbigliamento sportivo e di materiali tecnici da utilizzare nell'ambito dei suddetti corsi, dietro corrispettivo della somma complessiva di € 12.000,00, oltre IVA, con la previsione di tre rate da € 4.000,00 (oltre iva) ciascuna, da pagarsi rispettivamente la prima alla data di sottoscrizione del contratto, la seconda entro il 30.09.2014 e la terza entro il 30.09.2015.

Nulla ha controdedotto la Società ASD US Bagnolese.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Osserva infatti il Tribunale Federale che la pretesa creditoria della AC Milan è validamente suffragata, anche nel suo ammontare, dal contratto in questione, regolarmente depositato in atti.

Le intese contrattuali, peraltro, non hanno costituito oggetto di alcun tipo di contestazione da parte della ASD US Bagnolese, la quale nulla ha controdedotto, malgrado gravasse certamente su questa l'onere quantomeno di addurre eventuali fatti impeditivi e/o estintivi della suddetta obbligazione.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il ricorso della Società AC Milan Spa e, per l'effetto, dichiara la Società ASD US Bagnolese tenuta a corrispondere ad essa ricorrente il complessivo importo di € 4.880,00 (Euro quattromilaottocentottanta/00) iva inclusa, oltre interessi legali dalla data di proposizione del ricorso sino al saldo.

Ordina restituirsi la tassa.

**4) RECLAMO N° 20 DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO CAMPOFRANCO CONTRO LA SOCIETÀ POLISPORTIVA DILETTANTISTICA ICCARENSE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 44 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIORDANO LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con ricorso del 6/9.6.16 la Società Polisportiva Dilettantistica Iccarense adiva la Commissione Premi di Preparazione, per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all'atleta Luca Giordano.

Con propria decisione 1/E, assunta in data 15.7.16 la Commissione Premi di Preparazione condannava la ASD Atletico Campofranco al pagamento della somma di € 3.387,50, di cui € 677,50 a titolo di penale da versarsi a favore della FIGC.

La decisione veniva comunicata in data 2.8.16, e la ASD Atletico Campofranco proponeva gravame con atto comunicato in data 9.8.16.

Assumeva la Società appellante che in data 13.8.15, le parti avevano convenuto che la Polisportiva Dilettantistica Iccarense avrebbe rinunciato al premio di preparazione; La Società appellante depositava copia della suddetta liberatoria, e concludeva per la riforma della sentenza impugnata.

Alla udienza del 29.9.16 la vertenza veniva decisa.

Il reclamo è infondato e come tale va rigettato.

L'art. 96 NOIF al suo comma 3, letteralmente così dispone: *Alla suddetta memoria andranno allegare le ricevute comprovanti la spedizione alla Società ricorrente nonché l'eventuale lettera liberatoria attestante l'intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.*

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall'organo deliberante.

Orbene il documento prodotto, attestante l'asserito intervenuto accordo tra le parti, è privo del visto di autenticità del Comitato competente, e per l'effetto non può essere preso in nessuna considerazione dallo scrivente Tribunale,

La sua irrilevanza ai fini del decidere rende e conferma come legittima e immune da vizi la decisione assunta dalla Commissione Premi di Preparazione, il cui convincimento è regolarmente formato sulla base di atti e documenti rilevanti e opponibili.

Va peraltro precisato che, anche ai fini della determinazione della penale, il Giudice di I grado abbia ben deciso, non essendo al momento della decisione, assunta il 15.7.16, intervenuto e regolarmente depositato nessun accordo tra le parti validamente opponibile.

Per l'effetto la Commissione Premi di Preparazione ha correttamente assunto la decisione impugnata e ha correttamente disposto il pagamento del premio a favore della Società ricorrente e della FIGC a titolo di penale.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD Atletico Campofranco e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**5) RECLAMO N° 7 DELLA SOCIETÀ FS SESTRESE CALCIO AD CONTRO LA SOCIETÀ SSDARL SPORTING RECCO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 22 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CELLERINO ALBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con ricorso del 21/26.5.16 la Società Sporting Recco ex Rapallo Bogliasco adiva la commissione premi di preparazione per ottenere il riconoscimento del premio di preparazione ex art 96 NOIF, relativo all'atleta Alberto Cellerino.

Con propria decisione 1/E, assunta in data 15.7.16 la Commissione Premi di Preparazione condannava la FC Sestrese al pagamento della somma di € 3.387,50, di cui € 677,50 a titolo di penale da versarsi a favore della FIGC, riconoscendo la reclamante come unica Società avente diritto all'integrale premio.

La decisione veniva comunicata in data 2.8.16, e la FS Sestrese Calcio proponeva gravame con atto comunicato in data 3.8.16.

Assumeva la Società appellante che la Commissione Premi di Preparazione avrebbe errato nel decidere, posto che l'atleta, tesserato ad agosto del 2015 per la FC Sestrese, già dai primi di dicembre del 2015 sarebbe stato svincolato; per l'effetto, e in ossequio, a suo dire, del 2 comma dell'art 96 NOIF, non si sarebbe maturata la intera stagione sportiva ivi prevista per la debenza del premio reclamato.

In base a tale motivazione la Società Sestrese "*presentava formale ricorso*".

Alla udienza del 29.9.16 la vertenza veniva decisa.

Il reclamo va respinto perché infondato.

Occorre preliminarmente sottolineare come il reclamo stesso possa essere ritenuto ai limiti della sua autosufficienza, non risultando espressamente riportati i fatti, le parti della decisione di cui ci si duole, e la richiesta della modifica della decisione che si ritiene ingiusta, e come tale da riformare. Il generico richiamo all'art 96 n.2 NOIF e la conseguente richiesta di formale reclamo, appaiono assai succinti.

In ogni caso e nel merito, la pretesa si fonda su un assunto assolutamente erroneo e sul presupposto che il comma richiamato sia riferibile alla Società che deve corrispondere il premio di preparazione.

In realtà l'art 96 n.2 così al punto espressamente recita e dispone:

*Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio.*

È ben chiaro, e ciò è stato più volte ribadito da questo Tribunale, che il riferimento della norma sia rivolto alla Società creditrice e richiedente il premio, e non a quella che tale premio dovrebbe corrispondere.

La ratio di tale interpretazione risiede nella considerazione che la Società che assume di aver addestrato il giovane calciatore, affinché possa pretendere il premio deve dimostrare la sussistenza del vincolo per almeno un anno, periodo sufficiente per prendere atto dell'effettiva attività di allenamento e preparazione tecnica e sportiva, tale da meritare, secondo i principi mutualistici delle norme invocate, la percezione del premio stesso.

È ben chiaro e dimostrato che la Società Sporting Recco abbia tesserato l'atleta per almeno un anno – in questo caso per i tre anni indicati dalla norma- è parimenti irrilevante la durata del vincolo presso la FS Sestrese Calcio.

La decisione della Commissione Premi di Preparazione è stata correttamente assunta, e come tale merita conferma, con conseguente rigetto del gravame proposto.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

rigetta il reclamo della Società FS Sestrese Calcio AD e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

**6) RECLAMO N. 6 DELLA SOCIETÀ ASD MANFREDONIA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LUDOVICO PALUMBO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.**

Con reclamo del 4 luglio 2016, la ASD Manfredonia Calcio ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici LND del 28 giugno 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Palumbo Ludovico del complessivo importo di Euro 4.860,00 quale compenso dovuto in forza dell'accordo economico del 15 settembre 2015 stipulato tra le parti per la stagione sportiva 2015/2016.

La reclamante Società ha eccepito in via preliminare l'erroneità delle decisione impugnata in quanto non avrebbe giudicato inammissibile l'azione proposta dal calciatore per la mancata sottoscrizione di quest'ultimo del ricorso proposto innanzi alla CAE, che recava la sola sottoscrizione del difensore del Palumbo.

In secondo luogo la ASD Manfredonia Calcio ha denunciato la violazione delle norme relative al procedimento di primo grado in quanto il ricorso alla CAE veniva inviato alla Società ed alla Commissione di primo grado non contestualmente, ma in due momenti diversi.

Da ultimo la reclamante ha rilevato l'erroneità del quantum della condanna oggi appellata, sostenendo che, dai calcoli dello stesso calciatore, spetterebbero al massimo tre mensilità e non il totale richiesto di 4.860,00; comunque lo stesso Palumbo sarebbe stato a disposizione della ASD Manfredonia Calcio solo per due mesi militando nei mesi successivi presso altra Società: dunque non avrebbe diritto al compenso liquidato.

Il calciatore Palumbo ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo in via preliminare la nullità del gravame della ASD Manfredonia Calcio in quanto privo di ogni sottoscrizione.

Quanto ai motivi di gravame proposti dalla Società il calciatore ha rilevato che: i) il ricorso alla CAE è stato sottoscritto – ai sensi dell'art. 33, comma 5 CGS - dal difensore Avv. Ignazio Leo munito di regolare procura unita all'atto stesso e sottoscritta dal calciatore Palumbo; ii) l'invio del ricorso alla CAE è avvenuto secondo quanto previsto dall'art. 25 bis del regolamento LND, che prescrive di allegare al ricorso alla CAE la cartolina di ricevimento della raccomandata spedita alla controparte; dunque la contestualità dell'invio risulta nei fatti impossibile e non prevista dalla normativa federale; iii) nel merito il calciatore precisa che, dopo aver sottoscritto l'accordo economico del settembre 2015, non aveva percepito alcuna somma, inoltre (per scelta tecnica) veniva allontanato dalla Società la quale lo autorizzava "*sine die*" ad allenarsi presso altra franchigia, in attesa di formale svincolo; tutto ciò sino a quando il calciatore decideva infine di rivolgersi alla CAE.

Per tali motivi il calciatore Palumbo ha chiesto la conferma della condanna impugnata con condanna della controparte al pagamento delle spese di giustizia.

Il reclamo è stato discusso e deciso alla riunione del 29 settembre 2016.

L'eccezione preliminare del calciatore di nullità del gravame proposto deve accogliersi; invero risulta in atti come il reclamo presentato dalla ASD Manfredonia Calcio innanzi questo Tribunale sia privo della sottoscrizione della parte (legale rappresentante), con chiara violazione degli art. 30, comma 31 e 33, comma 5 CGS. Tale grave irregolarità preliminare

impedisce l'esame delle doglianze della ASD Manfredonia Calcio, che – per la verità - in ogni caso risultano all'evidenza del tutto infondate.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, dichiara inammissibile il reclamo della Società ASD Manfredonia Calcio e per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Liquida le spese a carico della Società soccombente, in favore del calciatore Ludovico Palumbo, in € 400,00 (Euro quattrocento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

## II° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Cristina Fanetti, Avv. Giuseppe Lepore, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Adele Nunnari e Antonella Sansoni.

### **7) RECLAMO N° 24 DELLA SOCIETÀ SF AVERSA NORMANNA SRL CONTRO LA SOCIETÀ US LATINA SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 557 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE OREFICE ANTONIO), PUBBLICATA NEL C.U. 6/E DEL 27 GENNAIO 2016.**

Ordinanza.

### **8) RECLAMO N° 8 DELLA SOCIETÀ ASD VIGOLIMENESE CONTRO LA SOCIETÀ ASD PETRARCA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 35 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE EL HARI YASSINE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Con ricorso del 19.05.2016 la Società ASD Petrarca Calcio adiva la Commissione Premi di Preparazione per ivi sentir dichiarare dovuto dalla ASD Vigolimenese, a seguito del tesseramento da parte di quest'ultima del calciatore El Hary Yassine con vincolo pluriennale nella stagione 2014/2015, il premio di preparazione ex art. 96 NOIF in qualità di ultima Società titolare del vincolo dilettantistico giovanile del calciatore nella stagione sportiva 2012/2013.

Con decisione pubblicata sul C.U. 1/E del 25/07/2016 la Commissione Premi di Preparazione accoglieva il ricorso della ASD Petrarca Calcio avverso la Società ASD Vigolimenese condannando quest'ultima al pagamento della somma di € 1.561,13 di cui € 1.248,90 alla Società ASD Petrarca Calcio quale ultima titolare del vincolo annuale, ed €312,23 alla F.I.G.C. a titolo di penale.

Con reclamo del 03.08.2016 la Società ASD Vigolimenese ha impugnato tale decisione, deducendo:

- che il ricorso sarebbe stato inviato solamente alla Commissione Premi di Preparazione, non avendo essa stessa reclamante ricevuto alcuna richiesta del premio di preparazione alla ASD Petrarca Calcio;
- che avendo la reclamante provveduto a tesserare definitivamente il calciatore El Hary Yassine nell'annata 2014/2015, il premio di preparazione spetterebbe eventualmente alla ASD Petrarca Calcio qual penultima titolare del vincolo annuale;
- che il Presidente Federale avrebbe deliberato a carico della ASD Petrarca Calcio ufficialmente l'inattività dall'attività organizzata dalla F.I.G.C. e la decadenza dell'affiliazione.



La Società ASD Petrarca Calcio controdeduceva:

- di aver inviato la richiesta del premio di preparazione alla ASD Vigolimenese nella sede di Via Certosa 2 – Vigodarzere (PD);
- di aver diritto al premio di preparazione per essere lo stesso maturato mentre risultava ancora regolarmente affiliata alla F.I.G.C.

Con nota del 13.09.2016, la ASD Vigolimenese deduceva la nullità della notifica del ricorso evidenziando come la sede della Società non fosse più quella presso cui la ASD Petrarca Calcio aveva provveduto ad inviare il ricorso, in quanto tale sede, già dal 01/07/2013, era stata trasferita in Limena (PD), Via Bartoletto 22.

La vertenza è stata trattata nella riunione del 29.09.2016.

Il reclamo va accolto in quanto fondato.

L'art. 93 III comma della NOIF, recita:

*“(...) Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l'invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle Società aventi diritto (...)”*

Dall'esame dei documenti e alla luce della normativa sopra richiamata risulta indubbio che, in violazione di quanto disposto dall'art. 96, terzo comma, NOIF, il ricorso è stato notificato ad indirizzo diverso sia da quello relativo alla sede della Società che da quello indicato per la corrispondenza dalla ASD Vigolimenese.

Parimenti provata risulta la decadenza dell'affiliazione della ASD Petrarca Calcio che, conseguentemente, non può vantare alcun diritto alla corresponsione del premio di preparazione richiesto, in quanto non più soggetto federale.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accoglie il reclamo della Società ASD Vigolimenese e annulla, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina restituirsi la tassa.

#### **9) RECLAMO N. 4 DELLA SOCIETÀ ASD AGSM VERONA CF AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON LA CALCIATRICE PANICO PATRIZIA, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.**

Con ricorso del 18.04.2016 l'atleta tesserata Patrizia Panico adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la ASD AGSM Verona CF al pagamento della somma residua di € 9.000,00 a fronte di accordo economico stipulato per la stagione 2014/2015 che preveda la corresponsione lorda dell'importo di € 25.000,00 di cui € 16.000,00 effettivamente corrisposti.

La Società resistente controdeduceva tardivamente con nota inviata fuori termine senza, peraltro, nulla comprovare documentalmente in ordine all'asserito pagamento dell'intero importo concordato.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 175. CAE 2015/2016 del 28.06.2016, condannava la ASD AGSM Verona CF al pagamento della somma di € 9.000,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD AGSM Verona CF in data 28.06.2016 è stata da questa impugnata con atto del 4.07.2016.

Assume nel merito la reclamante che l'importo rivendicato sarebbe stato corrisposto dall'ex presidente del sodalizio, Sig. Stefano Bressan (dimissionario in data 14.12.2015), a mezzo assegno bancario dell'Istituto Monte dei Paschi di Siena, circostanza, peraltro, che la stessa reclamante ammette di non essere in condizione di comprovare documentalmente, tanto da richiedere in via subordinata la restituzione dell'assegno qualora non fosse andato a buon fine. Controdeduce la difesa dell'atleta Panico, contestando in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per asserita violazione del contraddittorio ex art. 25 bis, comma 5 del Regolamento LND in quanto la mancata costituzione in primo grado entro il termine perentorio sancito dalla normativa per tardivo invio delle controdeduzioni (come rilevato nella decisione impugnata), preclude la possibilità di dedurre per la prima volta in sede di gravame eventuali eccezioni e di produrre documenti a supporto delle stesse. In via subordinata e nel merito la difesa dell'atleta eccepisce l'inammissibilità del reclamo per violazione dell'art. 33, comma 6 del CGS, attesa l'assoluta genericità delle argomentazioni prospettate, per di più sfontate del ben che minimo sostrato probatorio.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 29 settembre 2016.

L'appello è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere respinto, in quanto le deduzioni e motivazioni a supporto risultano pacificamente inammissibili per essere proposte per la prima volta in sede di gravame.

L'art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso. Avendo in tale sede la Società dedotto tardivamente (il ricorso del calciatore è pervenuto il 27.4.2016, mentre le controdeduzioni sono state inoltrate il 13.6.2016, ben oltre il termine di 30 giorni), per di più senza depositare alcun documento a supporto, correttamente la Commissione Accordi Economici ha accolto il ricorso dell'atleta calciatore alla stregua della documentazione in atti (l'accordo economico).

È del pari evidente che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possano certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) quali l'asserito adempimento all'obbligo di pagamento integrale del dovuto, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento (peraltro parziale), formulate dalla ASD AGSM Verona CF per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili e comunque infondate non essendo stato dimostrato il pagamento della somma rivendicata di €9.000,00.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società ASD AGSM Verona CF e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Liquida le spese a carico della Società soccombente, in favore della calciatrice Panico Patrizia, in €500,00 (Euro cinquecento/00).

Ordina incamerarsi la tassa.

**10) RECLAMO N. 5 DELLA SOCIETÀ BORGOSIESIA CALCIO ASD AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LASSANDRO MICHELE GAETANO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.**

Con ricorso del 04.05.2016 l'atleta tesserato Michele Gaetano Lassandro adiva la Commissione Accordi Economici per ivi sentir condannare la ASD Borgosesia Calcio al pagamento della somma di € 900,00, maturata e non percepita fino al mese di dicembre 2015 in quanto poi svincolato e ciò a fronte di accordo economico stipulato per la stagione 2015/2016 che prevedeva la corresponsione lorda dell'importo di € 5.400,00.

La Società resistente controdeduceva tardivamente con nota inviata fuori termine.

La Commissione Accordi Economici, ritenuta la domanda fondata, con delibera prot. 176 CAE 2015/2016 del 28.06.2016, condannava la ASD Borgosesia Calcio al pagamento della somma di € 900,00 in favore dell'atleta ricorrente.

Tale decisione, comunicata alla ASD Borgosesia Calcio in data 28.06.2016 è stata da questa impugnata con atto del 5.07.2016.

Assume la reclamante che la Commissione Accordi Economici avrebbe errato nel ritenere tardiva la sua costituzione in giudizio e pertanto, richiamata integralmente la memoria del 26.5.2015 con la quale avrebbe contestato la fondatezza della pretesa, conclude per la riforma dell'impugnata decisione chiedendo che venga respinta la pretesa dell'atleta in quanto a suo dire infondata in fatto ed in diritto.

Controdeduce la difesa dell'atleta Lassandro, contestando in via preliminare l'inammissibilità del reclamo per genericità di motivazione non avendo la reclamante esposto specifici motivi di impugnazione della pronunzia della Commissione Accordi Economici, limitandosi a richiamare, per il merito della vertenza, quanto esposto nella memoria 26.5.2016 rettamente ritenuta tardiva dalla Commissione Accordi Economici. Si è infine rilevato che in ogni caso le argomentazioni dedotte non sono state in alcun modo dimostrate, risultando il gravame assolutamente generico ed indeterminato.

La vertenza è stata quindi decisa nella riunione del 29 settembre 2016.

L'appello è manifestamente infondato e deve, conseguentemente, essere respinto, in quanto le deduzioni e motivazioni a supporto risultano pacificamente inammissibili per essere proposte per la prima volta in sede di gravame.

L'art. 25 bis comma 5 Regolamento L.N.D., che disciplina il procedimento dinanzi alla Commissione Accordi Economici, prevede non solo che la Società resistente debba inviare le proprie controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di 30 gg. dalla ricezione del ricorso, ma anche che sia allegato all'atto costitutivo inviato alla C.A.E. l'avviso di ricevimento della raccomandata a comprova dell'invio al reclamante. Il tutto a pena di inammissibilità della costituzione, rilevabile d'ufficio.

Orbene, nella specie, per stessa ammissione della reclamante ASD Borgosesia Calcio, la prova dell'avvenuta ricezione da parte dell'atleta delle controdeduzioni datate 30 maggio 2016 non è stata allegata all'atto della costituzione in giudizio perfezionatasi il 3 giugno 2016 (data di ricezione delle controdeduzioni da parte della C.A.E.) bensì in un momento successivo e cioè il 23 giugno 2016 con ulteriore invio alla C.A.E., quando peraltro era anche ormai decorso il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio (atteso che il ricorso dell'atleta è pervenuto l'11.5.2016).

Al di là, quindi, del mero errore materiale contenuto nella decisione della Commissione Accordi Economici laddove si è riportata come data di trasmissione del ricorso quella del 19.2.2016 in luogo del 4.5.2016, la decisione adottata risulta immune da vizi nella parte in cui si è dato atto della mancata costituzione della Società.

Ne consegue che le inammissibilità già radicatesi in primo grado non possono certo essere sanate in appello con la formulazione di eccezioni (strettamente di parte) quali l'asserito adempimento all'obbligo di pagamento integrale del dovuto, se non altro perché le esigenze di speditezza e di celerità del procedimento sportivo impongono che il perimetro della controversia, nonché il relativo quadro probatorio, risulti già perfettamente delineato sin dalla prima fase del giudizio. Ne consegue che le eccezioni di presunto adempimento formulate dalla ASD Borgosesia Calcio per la prima volta in questa sede, sono certamente inammissibili e comunque infondate.

Tutto quanto sopra premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo della Società Borgosesia Calcio ASD e conferma, per l'effetto, l'impugnata decisione della Commissione Accordi Economici – LND.

Liquida le spese del procedimento in favore del calciatore Lassandro Michele Gaetano in € 150,00 (Euro centocinquanta/00), ponendole a carico della Società reclamante.

Ordina incamerarsi la tassa.

### III° COLLEGIO

Avv. Stanislao Chimenti **Presidente**; Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Antonino Piro, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Adele Nunnari e Antonella Sansoni.

#### **11) RECLAMO N. 1 DELLA SOCIETÀ ASD ODISSEA 2000 AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ZANCANARO MARCIO ANTONIO, PUBBLICATA NEL C.U. 382 DEL 28 GIUGNO 2016.**

Con atto 5 luglio 2016, la ASD Odissea 2000 (già Libertas Eraclea) ha adito questo Tribunale Federale impugnando la decisione della Commissione Accordi Economici del 28 giugno 2016, con la quale essa reclamante è stata condannata al pagamento in favore del calciatore Zancanaro Marcio Antonio del complessivo importo di Euro 5.000,00 a titolo di saldo della somma allo stesso dovuta in forza dell'accordo economico inter partes dell'8 gennaio 2015 per la stagione sportiva 2014/2015.

Eccepisce, la ASD Odissea 2000, in via preliminare, la violazione del contraddittorio e del proprio diritto di difesa in quanto non sarebbe stata messa a conoscenza della data di discussione del ricorso innanzi alla Commissione Accordi Economici: a supporto di detta eccezione deposita comunicazione pec del 30 giugno 2016, proveniente dal Segretario della Divisione Calcio a Cinque, attestante la mancata ricezione della comunicazione della data di discussione del ricorso presentato dal calciatore Zancanaro innanzi alla CAE.

Nel merito, deduce inoltre la reclamante Società, che nulla sarebbe dovuto al calciatore Zancanaro in quanto lo stesso avrebbe ricevuto tutto quanto dovutogli in forza del richiamato accordo economico sottoscritto per la stagione sportiva 2014/2015, per un totale di Euro 7.500,00.

Al riguardo, la ASD Odissea 2000 ha quindi prodotto in atti copia di una ricevuta del calciatore per Euro 1.600,00 e copia di tre bonifici rispettivamente di Euro 3.000,00, 2.000,00 e 900,00. Ha concluso, pertanto, per l'annullamento delle impugnata decisione.

Il calciatore Zancanaro, ritualmente notiziato del reclamo, ha inviato tempestive controdeduzioni eccependo la inammissibilità del reclamo in quanto i motivi di opposizione alla richiesta di pagamento, dovevano essere comunque depositati dalla Società, nei termini dinanzi alla CAE, spirati ben prima della udienza di discussione del ricorso.

Nel merito, il calciatore ribadisce di essere ancora creditore della somma di Euro 5.000,00 deducendo, in particolare, la "non genuinità" delle due copie di bonifico di Euro 3.000,00 e di Euro 2.000,00 prodotte dalla Società.

Ha quindi concluso, la difesa del calciatore Zancanaro, per il rigetto del reclamo e la conferma della impugnata decisione.

Alla riunione del 29 settembre 2016, sentito il legale del calciatore, il reclamo è stato quindi discusso e deciso.

Il reclamo, ritualmente e tempestivamente inoltrato, deve essere accolto in ordine alla eccezione preliminare.

Risulta, infatti, agli atti che effettivamente la ASD Odissea 2000, pur non avendo presentato difese scritte innanzi alla CAE non è stata messa in grado di conoscere la data di discussione del ricorso di prima istanza e di partecipare allo stesso.

Ne deriva, quindi, che il contraddittorio tra le parti nel primo grado non è stato pienamente rispettato con una lesione del diritto di difesa della Società per la violazione dell'art. 25 bis del Regolamento LND.

Ricorrono quindi i presupposti dell'art. 36 bis, comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva con conseguente necessità di rimettere le parti dinanzi al giudice di prime cure.

Tanto premesso.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accertata la irregolarità del contraddittorio,

visto l'art. 36 bis, comma 4 CGS,

annulla l'impugnata decisione e rinvia alla Commissione Accordi Economici – LND per l'esame del merito.

Ordina restituirsi la tassa.

**12) RECLAMO N° 25 DELLA SOCIETÀ FROSINONE CALCIO SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASD MELITO BOCCHETTI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 191 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE RUSSO ADRIANO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, accertata la cessata materia del contendere comunicata con pec del 7.9.2016, debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti, in accordo con la controparte, dichiara estinta la vertenza.

Ordina incamerarsi la tassa.

**13) RECLAMO N° 9 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 67 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE PETRUCCI CRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**14) RECLAMO N° 10 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 76 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RUGGIERI DAVIDE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**15) RECLAMO N° 11 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 21 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CANNONE MATTEO BENITO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**16) RECLAMO N° 12 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 11 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BONSIGNORE SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**17) RECLAMO N° 13 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 27 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE D'ANNIBALE PAOLO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**18) RECLAMO N° 14 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 31 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DE CURTIS ANDREA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**19) RECLAMO N° 15 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 32 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI GREGORIO CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**20) RECLAMO N° 16 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 33 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DI MARCO FABRIZIO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**21) RECLAMO N° 17 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 43 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE GIANNADREA SIMONE), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**22) RECLAMO N° 18 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 53 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MARTELLI LUCA), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

**23) RECLAMO N° 19 DELLA SOCIETÀ ASD VIRTUS PESCARA FC CONTRO LA SOCIETÀ ASD D'ANNUNZIO MARINA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 56 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE MENEGAZZI FABIO), PUBBLICATA NEL C.U. 1/E DEL 15 LUGLIO 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche,

preliminarmente dispone la riunione delle vertenze nn. 9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19.  
Accertata per tutte la cessata materia del contendere comunicata con fax del 16.9.2016,  
debitamente sottoscritta dai legali rappresentanti, in accordo con la controparte,  
dichiara estinte la vertenze.  
Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Presidente del TFN**  
**Sez. Vertenze Economiche**  
Avv. Stanislao Chimenti

**Publicato in Roma il 20 ottobre 2016.**

**Il Segretario Federale**  
Antonio Di Sebastiano

**Il Presidente Federale**  
Carlo Tavecchio